



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre del 10 marzo 2021

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Progetto di restauro, recupero e rifunzionalizzazione del padiglione del Bagno Ducale e delle sue pertinenze siti all'interno del comprensorio del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Affidamento diretto per la consulenza professionale per il collaudo strutturale in corso d'opera per il progetto di restauro del padiglione denominato Bagno Ducale sito all'interno del Parco del Castello di Miramare.

Importo complessivo pari a € 1.047,04 (euro millequarantasette/04) comprensivo di Cassa di Previdenza InarCassa (4%), IVA di legge (22%) e bolli e ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto e onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consultivabili

Smart CIG: **ZEE30F0941**

CUP: **F93G16000820001**

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

PREMESSO che l'area del Bagno Ducale si trova in uno stato generale di inutilizzo da diversi anni, con il padiglione storico inutilizzato da decenni, che versa in precarie condizioni di conservazione, e le aree adiacenti con manufatti e muri di contenimento ugualmente inutilizzate e che necessitano di lavori di manutenzione;

PREMESSO che il Bagno Ducale si sviluppa su un unico piano ed è costituito da un corpo di fabbrica distribuito in tre ambienti collegati internamente, è realizzato in struttura in legno intelaiata con tetto a falde finito con lamiera metallica;

CONSIDERATO che il padiglione si completa con lo spazio esterno delle sue pertinenze costituite non solo dall'accesso al mare con gradini e pergolato, ma anche da un corpo relativamente moderno in struttura lignea che necessita di un intervento di manutenzione generale che riguardi le strutture verticali, gli impianti di illuminazione e il sistema delle pavimentazioni artificiali e naturali;

PREMESSO che l'edificio sopra citato e le sue pertinenze di grande valore paesaggistico necessitano di un restauro complessivo volto alla loro rifunzionalizzazione in vista della loro futura destinazione d'uso da definirsi;

PREMESSO che tali opere sono necessarie in quanto il prolungato disuso ha portato a un degrado generale del padiglione principale consistente anzitutto nella mancanza di tenuta della copertura e della lattoneria relativa con un incompleto smaltimento del flusso delle acque meteoriche; nella perdita di efficacia dei sistemi di chiusura in legno; nello stato di avanzato degrado nel quale versano sia gli intonaci interni ed esterni del padiglione; nel precario stato conservativo delle pavimentazioni naturali e artificiali sia del padiglione che delle strutture adiacenti; nel degrado e nella mancanza di vaste parti delle opere in ferro costituenti balaustre e pensiline storiche e moderne; inoltre gli impianti presenti sono in parte obsoleti e in parte da rifunzionalizzare in relazione all'uso futuro dell'ambito con la realizzazione di un impianto elettrico e idrico a norma;

PREMESSO che gli interventi da realizzarsi presentano carattere di particolare delicatezza e sono estremamente specialistici (opere di restauro, opere da fabbro, opere da falegname, impianti, opere edili) e andranno calibrati in corso d'opera sulla base delle risultanze che emergeranno dalle diverse analisi e a seguito delle demolizioni/rimozioni, in quanto trattandosi di un intervento su un bene storico, risulta difficile qualificare e quantificare preventivamente in maniera dettagliata le singole lavorazioni;

CONSIDERATO che è stato già affidato l'incarico per la consulenza strutturale per il progetto di restauro del padiglione stesso;

VISTA la negativa preventiva ricognizione presso il personale interno, volta a verificare la presenza nell'Ente di figure professionali esperti in materie attinenti all'ingegneria civile tali da poter procedere all'iter relativo al collaudo strutturale in corso d'opera per opera di ingegneria edile;

CONSIDERATA la necessità da parte del personale tecnico del Museo di essere affiancato da uno specialista nel settore dell'Ingegneria civile in grado di supportare le scelte di indirizzo e di gestione della direzione e che abbia la professionalità per eseguire il collaudo in corso d'opera per il progetto esecutivo relativo alla struttura metallica a supporto di pannelli illustrativi;

CONSIDERATO il livello specialistico di preparazione tecnica necessario per procedere a redigere un adeguato collaudo in corso d'opera per il progetto esecutivo e per seguire la pratica autorizzativa a norma di legge presso tutti gli enti deputati, in particolare al fine di depositare il progetto strutturale ai sensi dell'art.5,co.3 bis, lett. a) della LR FVG n.16/2009;

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della consulenza di un professionista esterno, quale un ingegnere strutturista, dotato della necessaria professionalità ed esperienza nel settore sopra richiamato;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018;

RITENUTO di procedere all’acquisto del servizio in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), che va a derogare le soglie di affidamenti diretti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che, per le specifiche caratteristiche tipologiche richieste, nonché per la specifica urgenza necessitata, non sono verificabili le disponibilità delle convenzioni attive nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure in altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, i quali si servono di bandi nazionali secondo tempistiche dilatate;

VALUTATA l’offerta pervenuta a codesto Ente dall’ing. Giorgio Sponza, professionista interpellato avente studio in Trieste Piazza C. Goldoni n. 5 cap 34122, CF SPNGRG54A11L424N P.IVA 00722500329, registrata agli atti di questo Ufficio al prot. 152-A 25.13.04/14/2019 del 19/01/2021;

CONSIDERATO che tale offerte, da confronto con altre lavorazioni simili effettuate in passato pare congrua in

relazione alla complessità dell'opera stessa;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico individuato, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare il servizio necessitato dall'ing. Giorgio Sponza, professionista interpellato avente studio in Trieste Piazza C. Goldoni n. 5 cap 34122, CF SPNGRG54A11L424N P.IVA 00722500329, registrata agli atti di questo Ufficio al prot. 152-A 25.13.04/14/2019 del 19/01/2021;

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

DATO ATTO che la somma complessiva di **€ 1.047,04 (euro millequarantasette/04) comprensivo di Cassa di Previdenza InarCassa (4%), IVA di legge (22%) e bolli** da considerarsi finita ed onnicomprensiva di tutte le spese, diritti ed oneri accessori diretti ed indiretti, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza nello specifico **al Capitolo di Spesa n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria beni immobili" esercizio finanziario 20210;**

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva del professionista ha dato esito positivo con Protocollo INARCASSA_ 0323702.09-03-2021 del 9/03/2021;

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, si indica quale Responsabile del Procedimento il funzionario architetto Giorgia Ottaviani, responsabile della gestione e della cura del Parco di Miramare (giorgia.ottaviani@beniculturali.it).

DETERMINA

Di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'ingegner Giorgio Sponza avente studio avente studio in Trieste Piazza C. Goldoni n. 5 cap 34122, CF SPNGRG54A11L424N P.IVA 00722500329, l'incarico per redigere un adeguato collaudo in corso d'opera per il progetto esecutivo del padiglione del Bagno Ducale e per seguire la pratica autorizzativa a norma di legge presso tutti gli enti deputati, in particolare al fine di depositare il progetto strutturale ai sensi dell'art.5,co.3 bis, lett. a) della LR FVG n.16/2009;

Di impegnare l'importo di € 1.047,04 (euro millequarantasette/04) comprensivo di Cassa di Previdenza InarCassa (4%), IVA di legge (22%) e bolli da considerarsi finito ed omnicomprensivo di tutte le spese, diritti ed oneri accessori diretti ed indiretti, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a fronte del suddetto servizio. Tale importo verrà impegnata sul capitolo di Bilancio dell'Ente n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria beni immobili" esercizio finanziario 2021, a valere sui fondi vincolati ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.L. n. 82 del 31 maggio 2014 convertito dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106 nonché ai sensi dell'art. 1 comma 337 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; D.M. 29/09/2017 - Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali";

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;

Di dare atto che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;

Di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;

Che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Contessa

